REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE UMBRIA

composta dai magistrati:

Dott. Giuseppe DE ROSA Presidente

Dott. Giuseppe VICANOLO Componente

Dott.ssa Elisabetta CONTE Componente relatore

pronuncia la seguente

SENTENZA

nel giudizio, in materia di responsabilità amministrativa, iscritto al n. 13635 del Registro di Segreteria, promosso dalla Procura regionale della Corte dei conti per la regione Umbria

nei confronti di:

- **[***OMISSIS] [OMISSIS]* **(**C.F. **[OMISSIS]),** nato a ***[OMISSIS]*** ***([OMISSIS])*** il ***[OMISSIS]******[OMISSIS]******[OMISSIS]*** ed ivi residente, *[OMISSIS][OMISSIS] [OMISSIS]*, n. *[OMISSIS]*, rappresentato e difeso dall'avv. Vania Cirese ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, via C. Fracassini n. 4 e presso il suo domicilio digitale *studiocirese@epec.it*;

VISTO il decreto di questa Sezione n. 8/2024, con cui è stata accolta l'istanza del convenuto di definizione del giudizio con rito abbreviato *ex* art. 130 c.g.c.;

VISTI tutti gli altri atti e documenti di causa.

UDITI, nella camera di consiglio del giorno 13 novembre 2024, svoltasi

con l'assistenza del Segretario dott.ssa Marida Amodio Mancino, il relatore dott.ssa Elisabetta Conte, il Pubblico Ministero, in persona del Dott. Francesco Magno e l'Avv. Riccardo Nodari, in sostituzione, giusta delega in atti, dell'avv. Vania Cirese per il convenuto.

Ritenuto in

FATTO E DIRITTO

I. Con atto di citazione depositato in data 24.11.2023, la Procura conveniva in giudizio *[OMISSIS] [OMISSIS], [OMISSIS] [OMISSIS]* e *[OMISSIS] [OMISSIS]* per sentirli condannare al risarcimento del danno erariale indiretto – pari a € 56.953,03 ripartito in parti uguali nella misura di € 18.984,34 – nei confronti dell'Azienza unità sanitaria locale Umbria 2 (di seguito, anche USL Umbria 2), derivante dal sinistro occorso presso il presidio ospedaliero di Narni-Amelia per omessi approfondimenti diagnostici.

II. In data 02.05.2005, il dott. *[OMISSIS]* eseguiva un intervento di emorroidopessi presso l'ospedale di Narni, il dott. *[OMISSIS]* vi interveniva quale anestetista. L'intervento era stato preceduto dalla pre-ospedalizzazione del paziente, seguita, come anestesista, dal dott. *[OMISSIS]*, durante la quale erano stati effettuati esami di laboratorio che mostravano un aumento del valore del Tempo di Tromboplastina Parziale (PTT), che risultava pari a 53 sec (valori di riferimento 26 - 38 sec.). A seguito dell'intervento, si verificavano degli episodi di rettorragia, che costringevano il paziente ad ulteriori ricoveri, durante i quali veniva, altresì, effettuata una laparoscopia esplorativa e veniva diagnosticata la malattia di von Willebrand di tipo 2a.

In considerazione della mancata effettuazione di più approfondite

indagini ematiche in sede di pre-ospedalizzazione, il paziente presentava una richiesta di risarcimento alla USL Umbria 2, che veniva respinta. Conseguentemente, il paziente adiva il Tribunale civile di Terni, che disponeva una CTU dalla quale emergeva che non era stata prestata la dovuta attenzione, in fase di pre-ospedalizzazione, ai valori anomali del PTT, sicché, in assenza della somministrazione della corretta profilassi, il paziente aveva subito gli eventi emorragici. Il contenzioso veniva risolto in via stragiudiziale, essendosi le parti accordate per un risarcimento in favore del paziente di € 49.157,50, che veniva corrisposto con mandati di pagamento nn. 4006166 e 4006167 del 14.03.2020. La USL Umbria 2, inoltre, corrispondeva al legale che l'aveva assistita le somme di € 239,12, liquidata con determinazione n. 1288 del 06.03.2017 ed € 7.556,41, liquidata con determinazione dirigenziale n. 4432 del 14.07.2020.

III. La Procura erariale conveniva in giudizio i dott.ri *[OMISSIS] [OMISSIS], [OMISSIS] [OMISSIS] e [OMISSIS] [OMISSIS]* per sentirli condannare al risarcimento del danno erariale indiretto – pari a € 56.953,03 ripartito in parti uguali nella misura di € 18.984,34 – nei confronti dell'Azienda unità sanitaria locale Umbria 2.

IV. Il dott. *[OMISSIS]*, nella comparsa di costituzione e risposta, proponeva istanza di accesso al rito abbreviato *ex* art. 130 c.g.c., per la definizione della causa mediante il pagamento della somma di € 9.492,17. La Procura rendeva parere favorevole.

All'esito dell'udienza in camera di consiglio del 15.05.2024, il Collegio, constatata la sussistenza delle condizioni poste dall'art. 130 c.g.c., con

decreto n. 8/2024, depositato in data 22.05.2024, accoglieva l'istanza di definizione agevolata del giudizio proposta dal dott. *[OMISSIS]* e, per l'effetto, determinava in € 9.492,17 la somma complessiva da versare in favore dell'Azienda unità sanitaria locale Umbria 2, fissando in giorni trenta (decorrenti dalla data di notificazione del provvedimento) il termine per il versamento di detta somma ed onerando il convenuto di depositare presso la Segreteria della Sezione la documentazione attestante l'avvenuto pagamento entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il pagamento.

V. In data 19.07.2024, il rappresentante legale del dott. *[OMISSIS]* depositava copia della distinta del bonifico di € 9.492,17, ricevuto dal dott. *[OMISSIS]* dalla propria assicurazione, copia della distinta del bonifico, di pari importo, effettuato dal dott. *[OMISSIS]* in favore della USL Umbria 2 e copia della reversale di incasso n. 3001637 del 13.06.2024 della somma di € 9.492,17, dell'Azienda sanitaria locale Umbria 2.

All'udienza in camera di consiglio del 13.11.2024, la difesa del convenuto insisteva per la definizione del giudizio; la Procura non si opponeva.

La causa veniva, quindi, posta in decisione.

VI. Il Collegio constata, sulla base della documentazione depositata in data 19.07.2024, l'avvenuto tempestivo e regolare versamento dell'importo determinato nel decreto n. 8/2024 e ritiene che, conseguentemente, ricorrano le condizioni per dar luogo alla definizione alternativa del giudizio.

Ritiene, altresì, il Collegio che sussista la soccombenza del convenuto,

dal momento che la pretesa risarcitoria avanzata dalla Procura contabile risulta sostanzialmente accolta e il risarcimento è stato già effettuato.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Umbria, definitivamente pronunciando, dichiara definito con rito abbreviato il giudizio di responsabilità n. 13635 nei confronti del dott. [*OMISSIS*] [OMISSIS].

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di € 197,83 (diconsi euro centonovantasette/83).

Così deciso in Perugia, nella camera di consiglio del 13 novembre 2024.

IL GIUDICE ESTENSORE	IL PRESIDENTE
Elisabetta Conte	Giuseppe De Rosa
(*f.to digitalmente*)	(*f.to digitalmente*)

Depositata in Segreteria il 14 gennaio 2025

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

Dott.ssa Elena Errico

(*f.to digitalmente*)

DECRETO

Il Collegio, rilevata la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del D.lgs. n. 196/2003, all'articolo 9, par. 1 e 4, del Reg. (UE) n. 2016/679 e all'articolo 2-*septies* del D.lg.s n. 196/2003, come modificato dal D.lgs. n. 101/2018, dispone che la Segreteria proceda, per qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità delle parti private a tutela dei loro

diritti.

IL PRESIDENTE

Giuseppe De Rosa

(*f.to digitalmente*)

Depositato in Segreteria il 14 gennaio 2025

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

Dott.sa Elena Errico

(*f.to digitalmente*)

In esecuzione del provvedimento di cui sopra, in caso di diffusione: omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

Dott.ssa Elena Errico

(*f.to digitalmente*)